



# Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Segreteria Regionale Veneto

Via Peschiera 5, 30174 Venezia Mestre  
3313737023 - 0415497851- veneto@silp.cgil.it



Venezia, 27 febbraio 2019

OGGETTO: Conferimento incarichi “ **sotto copertura**” conferiti a livello Centrale.  
Problematiche evidenziate.

**ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL**  
[segreterianazionale@silpcgil.it](mailto:segreterianazionale@silpcgil.it)

**ROMA**

Recentemente, da parte del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni del Veneto – Settore Operativo che tratta la pedofilia, è stata avviata un'attività “**sotto copertura**”. Parimenti, il Settore Investigativo dell'antiterrorismo ha iniziato una analoga attività.

Entrambe le attività trovano riferimento normativo nelle disposizioni di legge adottate per disciplinare tutte le attività sotto copertura, ovvero la legge 146/2006 e 269/98, seppur con obiettivi e finalità differenti.

Come previsto dalle circolari interne, veniva trasmessa al Servizio centrale la comunicazione dell'avvenuta delega da parte dell'AG che autorizzava l'attività in argomento, nonché venivano comunicati i nominativi del personale che avrebbe svolto tale attività per il conferimento incarico e il nulla osta all'attività da parte del Direttore del Servizio.

A distanza di tempo, solamente il personale del Settore antiterrorismo ha effettivamente ricevuto l'incarico e il nulla osta, mentre al personale incaricato dell'attività concernente la pedofilia è stato notificato il solo nullaosta all'attività ma non il conferimento incarico.

Fermo restando quanto previsto dalle citate norme, dalla quali emerge chiaramente la necessità di un incarico per svolgere l'attività sotto copertura in ragione della diretta e personale esposizione degli operatori, circostanza che si ritiene debba trovare immediato rimedio da parte del Servizio centrale, questa Segreteria regionale rileva anche una mancanza di rispetto per degli operatori che, svolgendo sostanzialmente lo stesso lavoro di altri, non ricevono il medesimo trattamento. Nella normativa vigente non sembra individuarsi alcun elemento che indichi, o consenta, una differenziazione di trattamento basata sulla natura dell'incarico sotto copertura affidato.

Aiuta qualche riferimento normativo:

**Legge 3 agosto 1998, n. 269**

*"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".*



**Art. 14**  
**(Attività di contrasto)**

1. *omissis.*
2. *Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica.*
3. *L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.*
4. *L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo.*

I termini e le modalità per le quali è possibile svolgere l'attività sotto copertura, a parere di questa Segreteria risultano ampiamente sufficienti per riconoscere medesimo trattamento a tutto il personale impiegato ai sensi della legge 269/1998; la citata norma e le successive modifiche, indicano chiaramente come siano posti dei limiti vincolanti - ribaditi anche dalle circolari del Servizio Polizia Postale per le funzioni di coordinamento di competenza - sul necessità del nullaosta per procedere in tutte le tipologie di operazioni sotto copertura.

Successivamente, con la legge 146 del 2006 è stato introdotto e previsto un coordinamento da parte del Centro su tutte le diverse attività di contrasto individuate soprattutto in merito alle attività con identità di copertura, prevedendo il conferimento dell'incarico dal Centro al personale che opera con identità di copertura con la gestione da parte di un funzionario.

**L. 146/2006** - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.*

**Art. 9**  
**(Operazioni sotto copertura)**

1. *Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:*



# Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia

## Segreteria Regionale Veneto

Via Peschiera 5, 30174 Venezia Mestre  
3313737023 - 0415497851- veneto@silp.cgil.it



- a) *gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato..... appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale ( cioè artt. **600 c.p. e seguenti - reati contro la persona – violenza carnale - pedopornografia**), ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego;*
- b) *gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a).*
2. ***Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attività.***
3. ***L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, .....***

Tanto premesso, risulta evidente una mancanza di equità da parte della Direzione Centrale nel riconoscere agli operatori pari dignità e garanzie; se poi, come sembra risultare, sono presenti sul territorio degli operatori ancora privi di idonea autorizzazione, la cosa assume rilievi particolarmente complicati, meritevoli di tempestiva risoluzione.

*Vox populi* attribuisce a divergenze interne di alto livello questa differente gestione del delicato istituto; certo è che c'è parte del personale - quello incaricato di attività sotto copertura in materia di pedofilia - che soffre di una evidente penalizzazione.

Ciò produce, accanto ad una possibile minor tutela sul piano operativo/giudiziario, una sicura e penalizzante mancata attribuzione che si ripercuote immediatamente in sede matricolare e, conseguentemente, incidendo in maniera negativa in occasione delle possibilità di progressione di carriera.

Si prega pertanto la Segreteria Nazionale di operare con tempestività al fine di garantire eguali opportunità e garanzie a tutto il personale che opera, a norma di legge, in attività sottocopertura.

**LA SEGRETERIA REGIONALE  
SILP CGIL VENETO**